

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°253 del 09/11/2016

OGGETTO

Dipendente comunale già matricola 373. Procedimento erariale fascicolo V2008/00595/PCC/6901. Procura Regionale - Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti Regione Lazio. Adempimenti.

L'anno duemilasedici, addì 09 del mese di novembre in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 12:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Luigi</i>	<i>COSCIONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Francesca</i>	<i>LUCREZIANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Luigi</i>	<i>RIDOLFI</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Iolanda Simona</i>	<i>MOTTOLA</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>RANUCCI</i>	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale D.ssa Maria Veronica Gallinaro.

LA GIUNTA

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

P.P.: 44/1°

Visto l'art. 16 del D.P.R. n°191/1979, richiamato dall'art. 67 del D.P.R. n°268/1987, che in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n°333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

Visto altresì la normativa di recepimento degli accordi tra la P.A. e le organizzazioni sindacali rappresentative - sin dal menzionato D.P.R. 01.06.1979, n°191 (art. 16) - per la quale l'ente locale datore di lavoro deve assumere ogni onere derivante da procedimenti civili e penali che coinvolgano i propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio purché non sussista conflitto d'interessi e non sia accertato il dolo o la colpa grave;

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. 02-2002 Area Dirigenza "*Patrocinio Legale*" che prevede al comma 1:

"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento";

Ritenuto quindi che l'ordinamento prevede l'esistenza di un diritto soggettivo sia del funzionario che dell'amministratore locale coinvolti in un procedimento giudiziale per fatti inerenti il mandato;

Ritenuto, altresì, che il diritto al rimborso deve essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita istanza debitamente motivata e documentata e che l'amministrazione ha il doveroso compito di effettuare ponderate valutazioni che tengano conto di appositi giudizi di congruità espressi dagli organi a ciò preposti;

Visto la delibera n°14/c/2004 della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la regione Lazio, la sentenza n°552 del 12.02.2007 della V Sez. del Consiglio di Stato e la Sentenza del 22 novembre 2004 n°7660 della Sez. VI del Consiglio di Stato, che si esprimono nel senso delle considerazioni sopra riportate;

Considerato che per il rimborso delle spese occorre che:

1. sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
2. non sussista conflitto d'interessi con l'Ente;
3. che il dipendente si sia fatto assistere da un legale di comune gradimento;
4. il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione passata in giudicato che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

5. pur ricorrendo la condizione di cui al precedente punto 4, il dipendente non abbia posto in essere comportamenti ed atti sanzionabili con procedimenti amministrativi;

Visto la Ris. Presidenza del Consiglio dei Ministri 2001 prot. 3235/11/2001 ove alla *lett. d* si afferma l'ammissibilità al rimborso se *"...la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione o con decisione di archiviazione da parte del GIP che abbia accertato, si ritiene anche incidentalmente, la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave"*;

Visto la Delibera di Giunta Comunale n°80 del 12.04.2010 avente ad oggetto *"Rimborso spese legali per Amministratori e Dipendenti. Atto ricognitorio della vigente normativa"*;

Visto la nota prot. n°58511 del 24/10/2016 del dipendente comunale già matr. 373 il quale ha comunicato di aver ricevuto invito a dedurre da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio in seno al fascicolo istruttorio n°V2008/00595/PCC/6901 e contestualmente ha designato quale difensore di fiducia l'Avv. Fabrizio De Cesare con studio legale in Gaeta (LT) Via Riccione n°8;

Visto la nota prot. 60705 del 04/11/2016 a firma del Dirigente del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativa dell'Ente il quale ha trasmesso alla Soc. Assicurativa DAS con sede a Verona, Via E. Fermi, 9/B nonché al General Broker Service con sede a Roma in Via A. Bargonì n°54 la comunicazione pervenuta dal Dirigente comunale, già matricola 373;

Dato atto che tra i requisiti per poter accedere al rimborso debba verificarsi in particolare:

- a. insussistenza del conflitto d'interessi con l'Ente;
- b. che il dipendente sia assistito da un legale designato di comune accordo;

Ritenuto:

- che dai due requisiti precedenti emergono in sostanza possibili contraddizioni in termini poiché l'avvio di un procedimento giurisdizionale per attività connesse con la funzione rivestita determina un possibile conflitto di interessi con l'ente;
- che, alla luce del possibile conflitto di interesse, come sopra delineato, sarebbe quanto meno inopportuna se non impossibile la decisione di designare di comune accordo un difensore;
- che per quanto precede la soluzione più adeguata sembra quella di prendere atto della scelta effettuata dal dipendente temperata con la necessità dell'Ente sia di garantire una efficace tutela del proprio dipendente che quella di evitare successive richieste di elevati e ingiustificati rimborsi per tutela legale;

Ritenuto pertanto di dover esprimersi sulla comunicazione del dipendente comunale di cui sopra con particolare riferimento alla designazione del legale assumendo come principio la libera scelta del proprio difensore temperando tale scelta con il conseguente onere finanziario agganciando quest'ultimo al rimborso che assicura la Soc. Assicuratrice nei limiti e con le modalità di legge anche in relazione alla nomina di due legali;

Visto il Decreto Legislativo n° 150/2009;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il provvedimento 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013 n° 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

Visto l'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n° 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n° 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visto il decreto sindacale prot. n° 61036 in data 07/11/2016, con il quale la Dirigente D.ssa Maria Veronica Gallinaro è stata incaricata della sostituzione temporanea del Segretario Generale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267;

Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

D E L I B E R A

A) di prendere atto della nota prot. n° 58511 del 24/10/2016 del dipendente comunale, già matricola 373, con contestuale designazione dell'Avv. Fabrizio De Cesare con studio legale in Gaeta (LT), Via Riccione n° 8, quale difensore di fiducia nell' invito a dedurre da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio in seno al fascicolo istruttorio

n° V2008/00595/PCC/6901 e della successiva trasmissione della stessa con nota prot. 60705 del 04/11/2016 alla Soc. Assicurativa DAS con sede a Verona, Via E. Fermi, 9/B, nonché al General Broker Service con sede in Roma in Via A. Bargoni, 54;

- B) di dare atto che il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti di quanto determinato dalla Soc. Assicuratrice e che il dipendente null'altro avrà a pretendere dal Comune di Gaeta anche quando, in concorso di altri soggetti nello stesso procedimento, l'ammontare del rimborso non assicurasse la piena soddisfazione;
- C) Il rimborso delle spese in parola avverrà inoltre sempre nei limiti di quanto determinato dalla Soc. Assicuratrice;
- D) di notificare la presente deliberazione al dipendente comunale, già matricola 373, il quale dovrà restituirne una copia sottoscritta entro dieci giorni per accettazione;
- E) di dare atto che in assenza della sottoscrizione di cui alla precedente lettera D) si intende che la designazione del legale sia avvenuta in assenza di accordo e che quindi non risulta soddisfatto uno dei requisiti essenziali per accedere al rimborso delle spese legali;
- F) di incaricare per il Dirigente del Dipartimento Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.SSA M. VERONICA GALLINARO

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Santina Melfi)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **14/11/2016**;
- ▶ Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li **14/11/2016**

il Messo Comunale

f.to (Patrizia Pini)

il Segretario Generale

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

- ▶ perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Pilone)